



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2020 / 2021

COMUNICATO UFFICIALE N° 10 DEL 22 LUGLIO 2020

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

ATTIVITA' GIOVANILE

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC inerente la deroga prevista dall'art. 40, comma 3bis, delle NOIF, nella stagione sportiva 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A FIGC inerente il tesseramento dei calciatori "giovani", di cui all'art. 31 NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A FIGC inerente la modifica ai punti 5 e 13 del C.U. 222/A FIGC del 15 giugno 2020 riguardante il tesseramento dei "Giovani di Serie";

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A FIGC inerente il differimento dei termini dell' art. 116 NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A FIGC inerente l'emanazione delle nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A FIGC inerente la deroga all'art. 103 bis, delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A FIGC inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 giugno 2021 dei Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, dei componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della Procura Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A FIGC inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 giugno 2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A FIGC inerente gli oneri finanziari per la S.S. 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A FIGC inerente l' adeguamento del premio di preparazione in base all'incremento ISTAT dal 1° luglio 2020

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 NAZIONALE

Si informa che sul sito del C.R. Calabria è consultabile e scaricabile il C.U. n. 1 Nazionale pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Allegati

Si rimette in allegato lo stralcio del **COMUNICATO UFFICIALE N. 2** pubblicato dal S.G.e S. inerente l'elenco delle Scuole di Calcio "ELite" stagione sportiva 2019/2020.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 20 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate - Modello per la cessione del credito d'imposta -

CIRCOLARE N. 21 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Artt. 120 e 125 DL n. 24/2020 – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Modello di Comunicazione delle spese all'A/E.

CIRCOLARE N. 22 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 - Decreto Rilancio

CIRCOLARE N. 11 avente ad oggetto: Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. - Edizione 2021

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Segreteria

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Vincenzo Insardà

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- **da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00)** - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- **da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)**- con consenso della società dilettantistica;

- **da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)** - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- *dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);*
- *dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)*

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)*
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)*

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 *quater* e all'art.40 *quinquies* delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 *quater* e 40 *quinquies* delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **mercoledì 31 marzo 2021**, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

- c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;
- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori "giovani" di cui all'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
- b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore "giovane" di cui all'art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

- **Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:**

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

- **Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:**

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- *da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020* - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 116, comma 1 delle N.O.I.F.;
- ravvisato opportuno, al fine di assecondare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società neo promosse in Serie C al termine del Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, differire il termine per la stipula dei contratti "da professionista" con i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le suddette società;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui sopra, differire la scadenza del precedente tesseramento di tali calciatori con le medesime società;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

in deroga all'art. 116, comma 1, delle NO.I.F. e per la sola stagione sportiva 2020/2021:

a) le società neo promosse in Serie C hanno diritto di stipulare dal 1° luglio al 20 luglio 2020 il contratto da "professionista" con tutti i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le medesime società, a condizione che abbiano l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F.;

b) per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 20 luglio 2020.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- considerata l'istituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 93/A del 3 ottobre 2019;
- vista l'emanazione delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 3 ottobre 2019;
- ravvisata la necessità di allineare le suddette Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 157/A del 31 gennaio 2020 contenente le "norme organizzative dei campionati della DCPS", in particolare con riferimento alla previsione del vincolo triennale, anziché annuale, dei tesseramenti (art. 2, comma 3) e alla attribuzione delle operazioni di verifica poteri e scrutinio dei voti in occasione delle Assemblee della Divisione ad un delegato del Presidente della Corte Federale, in luogo del Giudice Sportivo nazionale della Divisione, non più previsto (art. 3, comma 8);
- preso atto della delega all'uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 24 febbraio 2020

d e l i b e r a

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito *Divisione*) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.
2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.
3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.
4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.
2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affiliarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.
3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/**calciatrici** che partecipano all'attività di calcio paralimpico e sperimentale è limitato: **per gli atleti qualificati “giovani attività sperimentale”, alla durata della singola stagione sportiva; per gli atleti qualificati “dilettanti attività sperimentale”, alla durata massima di tre stagioni sportive, compresa la stagione sportiva del primo tesseramento. Trascorsi detti termini i calciatori/calciatrici sono considerati liberi di diritto.**
4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/**calciatrici** disabili di dette società.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.
2. L'Assemblea pertanto si riunisce:
 - a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;
 - b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.
3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).
4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.
6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti **sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello**, quale organo di garanzia elettorale.
9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza: i) uno delle società che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico, e ii) uno delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con

disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.

4. La qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORME TRANSITORIE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Presidente Federale.

2 Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà eletto entro due mesi dalla autorizzazione concessa dal CIP alla FIGC per l'organizzazione di dette attività. Sino alla elezione del predetto componente il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di quattro a un massimo di sei componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto

dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.
3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.
5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).
7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.
4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o,

in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;
- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;
- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta l'interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione 2019/2020;
- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all'articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;
- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;
- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto dall'art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, **comma 1**, N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;

- dal giorno successivo a quello di disputa dell’ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a lunedì 31 agosto 2020.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, **comma 5**, delle N.O.I.F.

- c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che il 31 agosto 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, nonché, i componenti degli Organi Centrali della Giustizia Sportiva: Tribunale Federale Nazionale, Corte Sportiva di Appello e Procura Federale;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, i componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della Procura Federale, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che l'8 settembre 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività
esclusivamente nel Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale
di associazione, nella misura ritenuta più
opportuna, il cui provento va a favore delle
Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Contributi per l'accesso alla giustizia Sportiva

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)	€ 1.000,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)	€ 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00

L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile € 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro	€ 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti *	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi *	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci" *	€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B € 21,00
- Dirigenti società € 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A € 6000,00
- Serie B € 3000,00
- Campionato Primavera Serie A € 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti € 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi € 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci € 3,83
- Dirigenti società € 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche € 530,00
- Under 15 Società Professionistiche € 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche € 380,00
- Società Dilettanti € 310,00
- Società di Puro Settore € 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche € 330,00
- Società Dilettanti € 260,00
- Società di Puro Settore € 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2019/2020 è stato di € 556,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 ha avuto un decremento dello 0,3%;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2020 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 554,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2020 – 2021

COMUNICATO UFFICIALE N°2 del 17/07/2020

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 3 Luglio 2019 (in vigore per la stagione sportiva 2019/2020) e dell'elenco pubblicato con Comunicato Ufficiale n°60 del 23/12/2019, a seguito delle Fasi di Controllo dei requisiti necessari al riconoscimento delle “Scuole di Calcio Èlite” per la stagione sportiva 2019/20, in allegato al presente comunicato si pubblica l'elenco delle società riconosciute come “Scuole di Calcio Elite” per la stagione sportiva 2019/20.

A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di Calcio Èlite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

UTILIZZO DEL LOGO “SCUOLA CALCIO ELITE”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l'utilizzo del marchio “Scuola Calcio Elite”.

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come “Scuole Calcio Elite” sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il marchio “Scuola Calcio Elite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2019-2020

A seguito della diverse Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2019/20 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico – stagione sportiva 2019/2020, che hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo “Scuola Calcio Élite”, secondo le modalità indicate nel Manuale allegato. A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

Con l'asterisco (*) sono indicate le Società che hanno ottenuto tale riconoscimento per il primo anno.

Abruzzo

Chieti

1. SSD CITTÀ DI CHIETI
2. ASD RIVER CHIETI 65
3. ASD SAMBUCETTO CALCIO*

Lanciano

4. ASD FOSSACESIA
5. ASD ATESSA MARIO TANO*
6. ASD VALLE AVENTINO
7. ASD VIRTUS ORTONA CALCIO
8. ASD LANCIANO CALCIO 1920*
9. ASD VAL DI SANGRO
10. SS VIRTUS LANCIANO 1924

L'Aquila

11. ASD VIRTUS PRATOLA CALCIO
12. ASD L'AQUILA SOCCER SCHOOL

Pescara

13. ASD CANTERA ADRIATICA PESCARA*
14. DELFINI BIANCAZZURRI SRL SSD
15. ASD FATER ANGELINI ABRUZZO*
16. ASD GLADIUS PESCARA
17. ASD PENNE 1920*
18. ASD PRO TIRINO CALCIO PESCARA
19. ASD D'ANNUNZIO PESCARA
20. ASD CURI PESCARA

Teramo

21. ASD CASTRUM 2010
22. COLOGNA CALCIO
23. ASD PINETO CALCIO
24. ASD SILVI CALCIO
25. ASD VALLE DEL VOMANO

Vasto

26. ASD BACIGALUPO VASTO MARINA
27. PGS VIGOR DON BOSCO*

Basilicata

Matera

1. ASD INVICTA MATERA

Potenza

2. ASD ASSOPOTENZA

Calabria

Catanzaro

1. ASD AQUILE CATANZARO
2. ASD CALCIO LAMEZIA
3. ASD COSTA DEL LIONE CS
4. FCO DAVOLI ACADEMY 2013*
5. SSD KENNEDY J.F. 1965
6. ASD PANTERE NERE
7. ASD VIRTUS ACADEMY SD

Crotone

8. FC CROTONE*

Cosenza

9. ACD MORRONE*
10. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO*
11. ASD MARCA FOOTBAL CLUB*
12. ASDNUOVA SOCCER MONTALTO
13. ASD SC ALESSANDRO ROSINA
14. NS PRO COSENZA CALCIO*
15. POL. REAL COSENZA
16. SCD DIGGIESSE DE GIORGIO
17. SSD TAVERNA*

Reggio Calabria

18. ASD CALCIO GALLICO CATONA
19. ASD SEGATO VIOLA
20. URBS REGGINA 1914 SRL

Rossano

21. SPORTING CLUB CORIGLIANO

Vibo Valentia

22. ASD REAL VIBO
23. US VIBONESE CALCIO SRL

- 74. ASD FUTSAL CORNEDO C5*
- 75. USD LONGARE CASTEGNERO
- 76. USD MALO
- 77. UC MONTECCHIO MAGGIORE SRL
- 78. AC UNION OLMO CREAZZO ASD

SCUOLE DI CALCIO NON RICONOSCIUTE COME "ELITE"

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di "Scuole di Calcio Élite" per la stagione sportiva 2019/20, si indicano le società a cui non viene riconosciuto lo status, per documentazione incompleta o non presentata nei termini previsti, per non aver seguito l'attività secondo le disposizioni del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico, o per comportamenti antisportivi all'interno ed all'esterno del terreno di gioco, rilevate nell'attività di verifica o sanzionate dagli organi disciplinari preposti, nell'ambito dell'attività di settore giovanile:

Basilicata

Matera

ASD COMPENSORIO MEDIO BASENTO

Campania

Napoli

ASD DE CARLO SOCCER

Emilia Romagna

Forlì - Cesena

POL. GARDEN SRL SSD

Lazio

Roma

ASD CITTÀ DI CERVETERI

ASD VIRTUS NETTUNO

Molise

Campobasso

ASD MIRABELLO CALCIO

ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO

POL D. SS. PIETRO E PAOLO

Isernia

ASD BOYS ROCCAVIDOLA

ASD SAN LEUCIO

PUGLIA

Bari

ASD PRO CALCIO BARI

TOSCANA

Arezzo

ASD CORTONA CAMUCIA CALCIO

Lucca

ACD VERSILIA CALCIO

Veneto

Venezia

FC CALVI NOALE SSD ARL

ASD FENICE VENEZIAMESTRE C/5

Verona

ASD CALCIO SAN GIOVANNI LUPATOTO

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 20 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo -
Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del credito d'imposta –

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020, è stato approvato il modello di comunicazione della cessione dei crediti d'imposta per:

- Canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, ex art. 65 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- Canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ex art. 28 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Il modello interessa, al momento, soltanto le cessioni con trasmissione diretta all'Agenzia delle Entrate da parte del soggetto beneficiario del credito d'imposta che intende cedere il credito stesso ad altro soggetto.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, reperibile sul sito dell'Agenzia, direttamente dal beneficiario del credito d'imposta, mediante il servizio disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa.

Il modello deve essere inviato successivamente alla data di stipula della cessione, data che va riportata nel modello stesso nell'apposito riquadro "Il cedente comunica....".

La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Nel modello vanno riportati i dati del cedente (codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi nonché i dati dei relativi cessionari, per consentire a quest'ultimi di fruire dei crediti medesimi.

Nel riquadro "Tipologia del credito" deve essere barrata la casella corrispondente (locazione/affitto, leasing, ecc.), indicando i mesi a cui si riferisce il credito d'imposta ed il relativo importo maturato (soltanto per credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo).

Come riportato nelle istruzioni al Modello, se è compilato il campo del mese di marzo non può essere compilato il mese di giugno 2020.

Va, poi, riportato l'importo complessivo del credito d'imposta maturato e l'ammontare del credito d'imposta ceduto che, ovviamente, non può essere superiore al credito maturato ma può, invece, essere inferiore in quanto è possibile cedere solo una parte del credito maturato.

Devono, poi, essere riportati gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto. Vanno, a tale proposito, indicati la data di registrazione del contratto d'affitto, la serie, il numero e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato, la tipologia dell'immobile (C = non abitativo) e il canone annuo.

Nel relativo riquadro devono essere indicati il codice fiscale del cessionario, la data della cessione e l'importo del credito ceduto.

La singola comunicazione può riguardare solo una delle due tipologie di credito d'imposta e, pertanto, qualora si rendesse necessario comunicare la cessione di entrambe le tipologie di credito, dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il cedente.

Con il Mod. F24 – *non è ancora disponibile il codice tributo* – la compensazione scatta a partire dal giorno lavorativo successivo alla trasmissione della comunicazione di cessione da parte del cedente, previa accettazione da parte del cessionario che deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia stessa.

Nella compensazione non si applicano i limiti annui di un milione di euro per il 2020.

Va, infine, ricordato che i cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta acquisito entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 21 – 2020

Oggetto: Artt. 120 e 125 D.L. n. 34/2020 – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – Chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia - Modello di Comunicazione delle spese all'A/E –

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Decreto Rilancio – ha, tra l'altro, introdotto con gli artt. 120 e 125 i seguenti crediti d'imposta relativamente alle spese:

a - per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

b - per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).

La Lega Nazionale Dilettanti, con Circolari n. 57 e 59 rispettivamente del 20 maggio 2020 e del 1° giugno 2020, ha già fornito le prime notizie delle misure introdotte con il D. L. n. 34 in argomento.

In ordine alle disposizioni di cui agli artt. 120 e 125, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha fornito chiarimenti, che di seguito si riassumono, di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli Uffici dell'Agenzia.

1 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Ambito soggettivo

Il credito è riconosciuto *“ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle Associazioni, alle Fondazioni e agli altri Enti privati compresi gli Enti del Terzo Settore”*, ed è previsto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività di impresa, arte o professione esercitata in luoghi aperti al pubblico, ricomprese nella Tabella, riportata nella Circolare dell'Agenzia, con i codici ATECO.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche **alle Associazioni**, Fondazioni e altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore, che non esercitano in modo prevalente e esclusivo un'attività commerciale, **anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nella tabella di cui sopra, aperte al pubblico.**

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise in due gruppi:

1 – interventi agevolabili: necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID quali:

a – quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici e per l'acquisto di arredi di sicurezza;

b – quelli per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Gli interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti da linee guida elaborate da Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Associazioni di Categoria o Ordini Professionali.

2 – investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, quali l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti. Sono ricompresi, ad es., i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per consentire lo smart working, ecc..

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro; ne consegue che l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000,00 euro. L'importo è considerato al **netto dell'IVA**, salvo che questa sia **indetraibile** nel qual caso va **inclusa nel costo fiscale dei beni** su cui commisurare il credito d'imposta.

Per gli Enti non commerciali, quali le ASD, le spese sostenute nel 2020 seguono il criterio di cassa. Ad es., un intervento iniziato nel giugno 2020 con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, determina un credito solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.

Per le Società (SSD) e per gli Enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria si applica, invece, il criterio di competenza.

Opzioni di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta (ex art. 120) è utilizzato esclusivamente in compensazione con il Mod. F 24 o, in alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti; **l'utilizzo può avere luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.** Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Non si applicano, per la compensazione, i limiti vigenti e **il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.**

L'entità del credito d'imposta di cui all'art. 120, si cumula con quella di analoghe disposizioni fruite dall'impresa fino ad un massimo di 800.000,00 euro, tra le quali vanno ricomprese quelle dell'abbuono del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020, l'agevolazione sul fondo perduto e il credito d'imposta sui canoni di locazione.

2 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) –

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta di cui all'art. 125, è applicabile agli Imprenditori individuali, Società di persone, Enti e Società di capitale (SSD), Persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo e **agli Enti non commerciali (ASD).**

Per quanto riguarda gli Enti non commerciali Il beneficio è concesso a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

Ambito oggettivo

L'art. 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle **“spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.**

Le spese ammissibili sono:

a – quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata **l'attività lavorativa e istituzionale** o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

b – quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari), prodotti detergenti, disinfettanti, di dispositivi di sicurezza quali termometri, *termoscanner*, ecc., e di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ecc..

Circa le spese per l'attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di regolamentazioni vigenti.

L'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia avvalendosi di propri dipendenti/collaboratori. In questo caso la spesa agevolabile può essere determinata, ad es., moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato alla sanificazione per le ore effettivamente impiegate (documentata mediante fogli di lavoro interni dell'azienda).

Le spese devono essere documentate e la documentazione va debitamente conservata ai fini dei controlli dell'A/E.

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta non può superare l'importo di 60.000,00 euro, nel limite complessivo di spesa per il bilancio dello Stato di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ne consegue che l'ammontare del credito

richiesto potrebbe essere ridotto in relazione alle richieste il cui importo complessivo potrebbe eccedere il limite predetto di 200 milioni di euro. Entro l'11 settembre 2020 con apposito provvedimento sarà resa nota la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. Non è stato applicato il criterio del *click-day*.

Il limite massimo di 60.000,00 euro è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, **sarà di 60.000,00 euro in presenza di spese per 100.000,00 euro; se le spese superano tale importo il credito sarà sempre pari al limite di 60.000,00 euro.**

Ai fini dell'imputazione delle spese occorre, come per il credito di cui all'art. 120, fare riferimento per gli Enti non commerciali (**ASD**) al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento; per le Società (**SSD**) e per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria, al **criterio di competenza**.

Il calcolo del credito d'imposta andrà effettuato sulla spesa al netto dell'IVA, mentre se l'IVA è indetraibile, questa va inclusa nel costo fiscale cui commisurare il credito.

Opzioni di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile, **successivamente al sostenimento** delle spese agevolabili:

- in compensazione**, tramite Mod. F 24, da presentare in via telematica (il codice tributo sarà istituito con Risoluzione A/E);
- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o, **in alternativa**, **-entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi gli Istituti di credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021.

Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate;
- in compensazione**.

Circa l'utilizzo in compensazione del credito sia da parte del beneficiario sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti vigenti (250.000,00 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Il credito d'imposta di cui all'art. 125, diversamente da quello di cui all'art. 120, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né si applicano i limiti relativi alla cumulabilità delle agevolazioni.

Con Provvedimento del Direttore dell'A/E n.259854/2020 del 10 luglio 2020, è stato approvato il modello per la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese alle quali va applicato il credito d'imposta**. Il modello è utilizzabile per la comunicazione delle due tipologie di spesa, sia per quelle di cui all'art. 120 sia per quelle di cui all'art. 125.

Sono stati, inoltre, definiti criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti da parte dei soggetti beneficiari nonché le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. c), del D.L. n. 34/2020, i soggetti beneficiari **comunicano** all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito, l'opzione per la **cessione**, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I soggetti aventi i requisiti per accedere ai crediti d'imposta di cui agli artt. 120 e 125, comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione delle Comunicazioni e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Il modello per la Comunicazione reperibile, unitamente alle istruzioni per la compilazione, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va inviato telematicamente direttamente o mediante intermediari.

Entro 5 giorni dall'invio, l'Agenzia rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto.

Comunicazione relativa alle spese di cui all'art. 120 -

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021; se inviata dopo il 31 dicembre 2020 vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione o una rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

Cessione del credito d'imposta ex art. 120

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta di cui all'art. 120, possono optare per la cessione anche parziale del credito. La **Comunicazione** della cessione avviene, **a decorrere dal 1° ottobre 2020**, a cura del cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'A/E.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito utilizzando le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell'A/E.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con il Mod. F 24.

Comunicazione relativa alle spese di cui all'art. 125

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 31 dicembre 2020. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione o una rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento dell'A/E da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 125, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione** senza i limiti vigenti. Con successiva Risoluzione l'A/E comunicherà il codice tributo.

Cessione del credito d'imposta per le spese di cui all'art. 125

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito d'imposta relativamente alle spese di cui all'art. 125, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli Istituti di credito.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell'A/E. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale, entro l'11 novembre 2020, sarà resa nota la percentuale che determinerà l'ammontare del credito fruibile.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui sopra.

Il cessionario utilizza il credito:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- in compensazione** entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.L. n. 34, la quota del credito d'imposta ceduto, che non è utilizzata entro il predetto termine del 31 dicembre, non può essere utilizzata negli anni successivi.

Controlli

Anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'Amministrazione Finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originali.

Nel Modello di Comunicazione delle spese, nella parte "*spese per l'adeguamento degli ambienti....art. 120*", se il soggetto che comunica è una **ASD** deve essere barrata la casella senza compilare il codice di attività.

Si informa, infine, che con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo **"6920"** per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite Mod. F 24, il credito d'imposta commisurato all'ammontare del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 (*vedere la Circolare LND n. 60 dell'8 giugno 2020*).

Oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio

E' stata definitivamente approvata dal Senato la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio -, la cui pubblicazione è in corso nella Gazzetta Ufficiale, del quale sono stati forniti notizie e chiarimenti con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n.60 dell'8 giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 (stagione sportiva 2019/2020), n. 8 del 3 luglio 2020 e n. 13 del 16 luglio 2020 (stag. sport. 2020/2021).

Per quanto concerne le disposizioni del settore sportivo (vedasi Circolare LND n. 57) non sono state apportate con la conversione in Legge modifiche agli artt. **98** (disposizioni in materia di lavoratori sportivi) e **156** (accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019).

All'art. 119, comma 9, è stata inserita la lett. e) la quale prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi (bonus 110%) si applicano agli interventi effettuati dalle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Le spese per le quali è concesso il bonus devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

All'art. 216 (disposizioni in materia di impianti sportivi) sono state apportate modifiche formali non aventi rilievo sostanziale ad eccezione di quella di cui al comma 1, che proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati, anziché entro il 31 luglio 2020, **entro il 30 settembre 2020** in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di rate di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Dopo l'art. 217 è stato inserito **l'art. 217-bis** (sostegno delle attività sportive nelle Università), che prevede una integrazione di tre milioni di euro per il 2020 alla dotazione finanziaria della Legge 28 giugno 1977, n. 394, per sostenere le **attività sportive universitarie** e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con **l'art. 218-bis**, al fine di assicurare alle ASD adeguato ristoro e sostegno alla ripresa e all'incremento della loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, è autorizzata, **in favore delle ASD iscritte nel Registro CONI, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con DPCM, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.**

Delle modifiche significative apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 alle disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti, e che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, si segnalano quelle di seguito specificate:

Art. 28 (credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo)-

E' stato inserito il **comma 5-bis** che stabilisce che in caso di locazioni, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Art. 30-bis

E' stata stabilita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di conversione in Legge del Decreto.

All'art. 44 (incremento fondo e contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica).

E' stato aggiunto il **comma 1-bis**, il quale prevede che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, il contributo varia da 1.500,00 a 2.000,00 euro a seconda dell'emissione di CO2, ed è riconosciuto a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto pari almeno a 2.000,00 euro; b) per l'acquisto in assenza di rottamazione il contributo va da 750,00 a 1.000,00 euro e lo sconto del venditore deve essere di almeno 1.000,00 euro. I contributi sono riconosciuti ai veicoli M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo inferiore a 40 mila euro. E', poi, prevista una riduzione del 40% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo.

E' stato sostituito il **comma 6 dell'art. 70**. Il nuovo comma prevede che il trattamento di cassa integrazione può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto dell'INPS.

Con l'**art. 70-bis** è stato stabilito che per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito per il periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane, è consentito usufruire di **ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione**, ferma restando la durata massima di 18 settimane.

Per effetto dell'art. **118-ter**, gli Enti Territoriali possono stabilire una **riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali** a condizione che il soggetto passivo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul c/c bancario o postale.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 11

OGGETTO: Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. – Edizione 2021

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n.1724 del 13 luglio 2020, SG/oja/awe/kim, inerente il nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 secondo le ultime direttive WADA.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)